



Trasmissione a mezzo posta elettronica
ai sensi dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

A Regione Puglia
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

E .p.c. A Italcave Spa

A Provincia di Taranto
Settore Pianificazione e Ambiente

A Regione Puglia
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche

Assessore alla Pianificazione Territoriale
Regione Puglia

Assessore Qualità Ambiente
Regione Puglia

OGGETTO: Italcave Spa – procedimento di VIA ex dlgs n. 152/2006 del progetto di regolarizzazione dei bordi e delle pendenze delle superfici di chiusura del I e II lotto – istanza di procedimento unico ex art. 27 bis d.lgs n. 152/2006

Riscontro la Vs nota del 28.05.2019 prot. n. 4373 per precisare quanto segue:

In primis è opportuno far rilevare che, così come già rappresentato nella nota del 14 dicembre ultimo scorso, AGER non ha alcuna competenza autorizzatoria né ha competenza per esprimere pareri in materia ambientale.

Le competenze attribuite all'AGER, qual ente di governo d'ambito territoriale partecipato dai Comuni, sono espressamente indicate nella legge regionale n. 24/2012 così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, normativa regionale promulgata in conformità a quanto



prescritto dall'art. 3 bis d.l. 138/2011 convertito in l.n. 148/2011 in materia di servizi pubblici locali e dal Dlgs n. 152/2006, Testo Unico Ambiente, in materia di gestione del ciclo dei rifiuti.

In vero la legge regionale innanzi richiamata attribuisce ad AGER, in particolare, quali competenze l'attuazione del piano regionale dei rifiuti nonché, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria, le procedure di affidamento avente ad oggetto la realizzazione e la gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani facenti parte sempre del medesimo piano regionale.

È di tutta evidenza il ruolo esecutivo dell'AGER, sia con riferimento al piano regionale dei rifiuti predisposto dalla Regione Puglia secondo quanto prescritto dall'art. 196 TUA, sia con riferimento alla realizzazione ed alla gestione degli impianti previsti dal piano.

Alla luce di quanto innanzi esposto appare evidente che non rientra in alcun modo nell'ambito delle competenze attribuite normativamente all'AGER, la dichiarazione di pubblica utilità così come da Voi richiesta.

Da ultimo si fa rilevare che *“L'art. 208 del [D.Lgs. n. 152 del 2006](#) disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, prevedendo espressamente che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, comporta la **dichiarazione di pubblica utilità**”* (cfr., tra le tante, Cons. Stato Sez. IV 19.2.2018 n. 015 e Tar Puglia II Sezione 18.3.2019 396)

Bari lì 17.06.2019

Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco Grandaliano